



ANNALI 2016 – ANNO IV (ESTRATTO)

A. CARACCIOLO-F. CESAREO-F. STAMERRA

L'applicazione del privilegio generale mobiliare ai crediti dell'impresa artigiana ex art.
2751 bis n.5 c.c.: i confini lavoristici e commerciali

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

Bruno Notarnicola, Domenico Garofalo, Riccardo Pagano, Giuseppe Labanca, Francesco Mastroberti,
Nicola Triggiani, Aurelio Arnese, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Annamaria Bonomo,
Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo, Giuseppe
Labanca, Antonio Leandro, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco
Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Ferdinando
Parente, Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Sebastiano Tafaro,
Nicola Triggiani, Umberto Violante

COMITATO REDAZIONALE

Stefano Vinci (coordinatore), Cosima Ilaria Buonocore, Patrizia Montefusco,
Maria Rosaria Piccinni, Adriana Schiedi

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco, Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://www.annalidipartimentojonico.org>

Alessio Caracciolo, Fabrizio Cesareo, Federica Stamerra

L'APPLICAZIONE DEL PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE AI CREDITI
DELL'IMPRESA ARTIGIANA EX ART. 2751 BIS N.5 C.C.:
I CONFINI LAVORISTICI E COMMERCIALI*

ABSTRACT	
<p>Il complesso e variegato panorama dei privilegi del credito, caratterizzato nella sua conformazione odierna da un particolarismo legislativo dovuto al proliferare di norme speciali susseguitesi nel tempo, si presta ad una diffusa applicazione nell'ambito del diritto delle procedure concorsuali e dell'esecuzione civile. Scopo del presente saggio è di analizzare l'ancora attuale preponderanza dei principi di prevalenza e preminenza di cui all'art.2083 c.c. al di là delle previsioni della legge fallimentare, della normativa speciale di settore e dei principi generali lavoristici in materia. Nonostante la novella della L. 4.4.2012 n.35, infatti, ancora oggi risulta necessaria un'opera ermeneutica di interpretazione sistematica al fine di ricostruire la definizione di "impresa artigiana" per determinare l'ambito di applicabilità del privilegio generale mobiliare previsto dall'art.2751bis, n.5, c.c., come ulteriormente ribadito dalla sentenza della Corte di cassazione 20.3.2015 n.5685.</p>	<p>The complex panorama of the privileged claims, characterized in its current conformation by a legislative particularism due to the proliferation over time of special rules, lends itself to a widespread application in the framework of the law of insolvency procedures. The purpose of this essay is to analyse the still current preponderance of prevalence and primacy principles as referred to in art.2083 of the Italian Civil Code to the forecasts of bankruptcy law, sectorial special legislation and general labour law principles. Despite the innovations of Law 4.4.2012. n.35, in fact, today it is still necessary a systematic interpretation in order to reconstruct the "craft undertaking" definition to determine the scope of applicability of the general prior claim on movable property foreseen by art.2751bis, n.5, c.c., as further confirmed by the judgment of the Court of Cassation 20.3.2015 n.5685.</p>
Privilegi generali mobiliari – Imprenditore artigiano – Principio della prevalenza.	General prior claims on movable property – Handicraft firms – Prevalence principle.

SOMMARIO: 1. La mancanza di una definizione di artigiano nel codice civile – 2. La normativa in materia di imprenditore artigiano – 3. Gli elementi costitutivi dell'impresa artigiana: la preminenza e la prevalenza – 4. L'assetto lavoristico – 5. La tutela costituzionale del lavoro

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il Sistema del doppio cieco.

nell'art. 2751 bis c.c. – 6. Il privilegio dell'artigiano – 7. La diatriba in merito al presupposto soggettivo per l'applicazione del privilegio – 8. L'orientamento post-riforma alla luce della recente sentenza della Cassazione Civile SS. UU. del 20 marzo 2015, n.5685: Conclusioni – Riferimenti bibliografici.

1. Il codice civile del 1942 non traccia una definizione di impresa artigiana, né fa riferimento ai relativi criteri identificativi che, tuttavia, possono rinvenirsi dalla lettera dell'art.2083, rubricato "Piccoli imprenditori", il quale dispone che «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia». Da un'attenta lettura si evince come il legislatore faccia derivare la figura dell'imprenditore artigiano da quella del piccolo imprenditore, soggetto che ex art.2082 c.c. «(...) esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».

2. Per rinvenire una normativa in materia di imprenditore artigiano occorre rifarsi alla "Legge-quadro per l'artigianato" 8.8.1985 n.443, nella quale viene definito all'art. 2, comma 1, come colui che «(...) esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo»; la formulazione di questo dettato consente di individuare un requisito imprescindibile costituito dall'effettivo utilizzo della manodopera quale risultato dell'ingegno dell'artigiano¹. Il successivo art.2, comma 4, della summenzionata legge precisa che l'imprenditore artigiano «(...) nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali». L'art.3 della l. n.443 del 1985 esplicita invece quelle che sono le attività prevalenti che deve svolgere una impresa artigiana nonché le attività escluse, vale a dire «(...) un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa»; questa norma fa comprendere l'importanza della prestazione lavorativa personale dell'imprenditore artigiano, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo decida di avvalersi di apparecchi tecnologici da impiegare nella produzione o dell'altrui forza lavoro. La mancata osservanza dei predetti dettami comporta l'assoggettamento dell'impresa alla disciplina ordinaria e,

¹ Campobasso, 2013, 64 ss.

dunque, anche al fallimento. Ai sensi dell'art. 5 della soprarichiamata legge, un atto nodale è rappresentato dalla iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane a seguito di un articolato iter amministrativo volto all'accertamento dei requisiti che danno diritto alla qualifica di imprenditore o impresa artigiana, il quale ha efficacia costitutiva, vincolante per la concessione delle relative agevolazioni e ai fini previdenziali ed assistenziali². Il Tribunale di Milano, il 17.6.2002, si è però espresso affermando che «la sola iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non è dato sufficiente per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, pur rappresentando un elemento indiziario da valutare (...)» e, successivamente, il Tribunale di Piacenza, il 26.3.2001, seguito dalla Corte di appello di Napoli, il 5.7.2001, nonché dalla sentenza della Corte di cassazione n.19508/2005, hanno asserito che «ai fini del riconoscimento del privilegio ex art.2751bis, n.5, c.c. la natura artigiana dell'impresa deve valutarsi in forza dell'art.2083 c.c. e non della l. n.443/85» considerando che, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Milano il 13.3.2006, bisogna «avere riguardo, oltre che al requisito formale dell'iscrizione all'albo, a presupposti dimensionali superiori (...)».

La Legge 25.7.1956 n.860 rappresenta, invece, l'incipit della legislazione speciale interventistica in materia di imprenditore artigiano; essa non si preoccupa di disciplinarlo soggettivamente, richiamando il dettato del codice civile, focalizzandosi soprattutto sulle caratteristiche dell'attività svolta. Il combinato disposto delle norme vigenti ha creato non pochi problemi di coordinamento, posto che secondo l'art. 1 della L. n.860 del 1956 la caratteristica fondamentale dell'istituto in esame si rinveniva nella natura "artistica o usuale dei beni o servizi" e non nella prevalenza del lavoro proprio e dei propri familiari, come previsto dall'art.2083 c.c., ed atteso che l'impresa conforme ai requisiti anzidetti era considerata artigiana "a tutti gli effetti di legge" ne discendevano conseguenze sul piano civilistico e fallimentare.

3. Tra gli elementi costitutivi dell'impresa artigiana si distinguono due categorie di requisiti, soggettivi ed oggettivi. Tra i primi si menzionano la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea, il raggiungimento della maggiore età, la partecipazione diretta e manuale nel processo produttivo, la non qualificabilità come lavoratore subordinato e, caso di particolari attività, il possesso di specifici requisiti tecnico-professionali. I secondi prevedono, invece, l'autonomia aziendale, l'esercizio in prevalenza dell'attività artigiana ed il rispetto dei limiti dimensionali.

Infine, è opportuno ricordare che due elementi basilari da tener presente al fine dell'individuazione dell'impresa artigiana sono il principio della preminenza e quello della prevalenza del lavoro professionale³: «il primo criterio consente di valutare la preponderanza quantitativa della partecipazione dei soci al processo produttivo, il

² Garofalo, Miscione, 2011, 1074.

³ Allegri, 1990, 151 ss.

secondo è richiesto per caratterizzare in termini qualitativi e funzionali l'attività dell'imprenditore e dei suoi collaboratori nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa»⁴.

4. L' imprenditore artigiano è quel soggetto che, oltre alla gestione dell'attività economica organizzata, partecipa attivamente alla stessa attraverso il proprio "lavoro", mediante un intervento nel processo produttivo che deve costituire l'apporto prevalente e preminente. La componente quantitativa della prevalenza del lavoro e quella qualitativa riferita al tipo di attività svolta costituiscono quei requisiti che devono essere soddisfatti ai fini della qualificazione come imprenditore artigiano di quel soggetto che, materialmente, svolge attività lavorativa. Nella sua accezione più elementare, il lavoro è l'impiego di energie volto al raggiungimento di uno scopo determinato, che nell'impresa artigiana si identifica con la produzione di manufatti dai quali trarre fonte di sostentamento per lo stesso artigiano e per la sua famiglia⁵. In tale espressione sembra riecheggiare il disposto dell'art.36 Cost., che individua l'obiettivo del lavoratore in quella retribuzione garante, per sé e per i propri congiunti, di un'esistenza libera e dignitosa⁶.

La dimensione personale del lavoro dell'artigiano nell'impresa si sostanzia dal punto di vista quantitativo attraverso l'impiego degli aggettivi "prevalente" e "preminente". Il primo si riferisce all'apporto qualitativo dell'artigiano ai fini della integrazione dei caratteri definitivi dell'impresa: trattasi di una evoluzione di significato che ha conosciuto la svolta con la legge di riforma del 1985, nuova depositaria del più stretto legame tra il lavoro dell'artigiano ed il processo produttivo. In altre parole, dopo la riforma non è più possibile ascrivere alla componente quantitativa, e dunque considerare come lavoro utile ai fini definitivi, quello personale in senso assoluto, ma è necessario che l'artigiano, per essere definito tale, svolga attività che siano pertinenti alla produzione. Dal punto di vista quantitativo, il lavoro, opportunamente qualificato stante il requisito della prevalenza, deve essere preminente sul capitale: ciò significa che, scindendo il capitale in più parti, la fetta maggiore deve essere costituita dall'apporto del lavoro dell'imprenditore stesso. È quindi il lavoro che qualifica l'impresa come artigiana, ed è il titolare della stessa che, ponendo in essere la propria attività, ne diventa protagonista. La personalità dell'impegno profuso rende l'impresa artigiana un vero e proprio ibrido, a metà strada tra l'impersonalità dell'impresa e la soggettività del lavoratore. Tale indole incerta può dirsi confermata dalla definizione cristallizzata nell'art.2 della legge n. 443/1985, ai sensi della quale l'imprenditore artigiano si qualifica come il soggetto che «esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua

⁴ Parente, 2016, 1143; Patti, 2003, 204.

⁵ Parente, 2016, 1143.

⁶ Perlingieri, 2001.

direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo»: da una parte la qualità di titolare e la piena assunzione del rischio di impresa, dall'altra il lavoro prevalentemente proprio, già caro alla nozione di lavoro autonomo e fondante la tutela in forma privilegiata del credito di impresa artigiano.

5. Il privilegio del credito dell'imprenditore artigiano costituisce una forma di tutela che trova la propria composita *ratio* nella Costituzione. Tale impostazione è dovuta alla quanto mai pronunciata "apertura alla dimensione soggettiva dei privilegi"⁷: essendo il lavoro intriso di un fattore fortemente personale, anche il privilegio che assiste il relativo credito tiene conto non solo della dimensione patrimoniale, ma anche esistenziale del creditore stesso⁸. La tutela costituzionale sottesa dall'attenzione all'aspetto squisitamente umano dell'obbligazione si rispecchia nelle garanzie di sviluppo della persona, come singolo e nelle formazioni ove egli dispiega la sua personalità, di uguaglianza sia formale che sostanziale degli individui⁹, potenzialmente compromessi da una eventuale insolvenza del debitore¹⁰, di tutela del lavoro in qualsiasi sua forma, di diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente a qualità e quantità di lavoro svolto.

Ai fini del riconoscimento delle tutele lavoristiche privilegiate¹¹, è tuttavia necessario che il credito vantato costituisca la principale fonte di sostentamento per il titolare e per la propria famiglia: tale requisito non può dirsi soddisfatto dalle caratteristiche di prevalenza e preminenza del lavoro nell'impresa artigiana, essendo esse relative, appunto, solo all'impresa in questione. Non è prescritto, infatti, che il lavoro posto in essere dal soggetto in qualità di imprenditore artigiano debba costituire la sua unica fonte di sopravvivenza. Nella disposizione *de quo*, tuttavia, è evidente la causa del privilegio, individuata nella dimensione sociale e personale del titolare¹² e posta a conferma della tendenza a preservare, oltre alla "qualità del credito", anche la "qualità del creditore".

6. La formulazione del dettato normativo di cui all'art.2751*bis*, n.5, c.c., rubricato "Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane", si presta, sia pur nella sua semplicità espositiva, ad una discrasia interpretativa che ha portato la dottrina ad interrogarsi sulla natura del soggetto al quale è possibile applicare il privilegio generale mobiliare in esso previsto. In particolare, la novella dell'art. 36, d.l.

⁷ Parente, 2016, 1112.

⁸ Parente, 2016, 1113.

⁹ Parente, 2016, *ibidem*.

¹⁰ Parente, 2016, 1115.

¹¹ Ghera, Garilli, Garofalo, 2015, 276.

¹² Parente, 2016, 1116.

9.2.2012, n.5, convertito con modificazioni in l. 4.4.2012, n.35, ha disposto che «Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: [...] 5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti». Prestando particolare attenzione alla terminologia utilizzata e scorporando la parte necessaria ai fini della presente trattazione, si può agevolmente rilevare che

L'art.2751 bis, n.5, c.c., nel testo sostituito dall'art.36, d.l. 9.2.2012, n.5, convertito in l. 4.4.2012, n.35, assegna un privilegio generale mobiliare ai crediti dell'impresa artigiana [art. 2083 c.c.; l. 25.7.1956, n.860; l. 11.5.1970, n.307; artt. 2 e 3, l. 8.8.1985, n.443; l. 20.5.1997, n.133 (art. 1), l. 5.3.2001, n.57 (art. 13)] [...] per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti: il privilegio ha fondamento in opzioni di politica economica e sociale¹³.

Si rileva una problematica essenziale nell'applicazione concreta dell'istituto laddove il titolare del diritto di credito possa rientrare nella più vasta definizione di "artigiano", per la natura dell'attività svolta, ma al contempo esuli dalla peculiare disciplina dell'imprenditore artigiano come individuata dalle «disposizioni legislative vigenti». In altri termini, la natura strettamente processuale del privilegio generale¹⁴ ha portato dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi sull'applicabilità del privilegio che assiste i crediti dell'impresa artigiana in relazione ad un profilo soggettivo avulso dai canoni di cui alla legge fallimentare e finanche alla disciplina specifica di settore.

7. La disamina sui requisiti necessari per l'individuazione dell'impresa artigiana ai fini dell'applicazione del privilegio generale mobiliare di cui all'art.2751 bis, n.5, c.c. è stata nuovamente ravvivata dall'introduzione, da parte del legislatore del 2012, della locuzione «definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti».

La Corte costituzionale, con la sentenza del 24.7.1996, n.307¹⁵, aveva avuto modo di pronunciarsi in merito stabilendo che

L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge-quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana, onde è consentito al giudice di sindacare la reale consistenza dell'impresa ai fini del riconoscimento del privilegio, con la conseguente eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo, una volta accertatane l'illegittimità

¹³ Parente, 2016, 1142; Parente, 2014, 120; Parente, 2009, 236; Patti, 2003, 201.

¹⁴ Parente, 2001, 35.

¹⁵ Mancinelli, 2015, 1.

e, pertanto, è necessario un *quid pluris*, rappresentato proprio dall'integrazione dei requisiti di cui all'art.2083 c.c., così come recepito da consolidatissima giurisprudenza¹⁶ concorde nel ritenere che

l'attribuzione del privilegio di cui all'art.2751-*bis* cod. civ. al credito vantato dall'impresa che affermi la propria natura artigiana va accertato con riguardo alla ricorrenza dei requisiti dell'art.2083 cod. civ., che opera, come tutte le norme codicistiche, nei rapporti interpretati. Il coordinamento di tale disposizione con i contenuti della legge speciale n.443/1985 rinvia infatti, per quest'ultima, al diverso piano dei requisiti necessari per la fruizione delle provvidenze previste dalla legislazione regionale di sostegno. Per cui, l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, effettuata ai sensi dell'art.5 legge speciale, non ha influenza sul privilegio [...]¹⁷.

L'intervento di novella sulla norma ha determinato l'insorgere di un dubbio sostanziale sulla sua entità in termini pratici. In merito occorre rilevare l'esistenza di due interpretazioni contrapposte, la prima secondo la quale la modifica consisterebbe in una vera e propria interpretazione autentica da parte del legislatore, antitetica rispetto all'evoluzione giurisprudenziale, limitante l'*onus probandi* dell'imprenditore artigiano alla circostanza dell'iscrizione della propria attività presso l'Albo delle imprese artigiane; la seconda, di segno opposto, puntualmente accolta nelle pronunce della Suprema Corte, sostenente che l'aggiunta operata dal legislatore non avrebbe effetti sostanziali, lasciando inalterato il problema e, dunque, anche la soluzione.

8. La posizione assunta dalla Corte di cassazione in merito alla dimensione soggettiva del privilegio dell'artigiano può qualificarsi, per certi versi, come pilatesca, poiché nelle vicende giuridiche sottoposte al vaglio di legittimità è stata prestata più attenzione al profilo dell'efficacia temporale del novellato disposto normativo piuttosto che all'aspetto sostanziale inerente l'eventuale aggiunta di un criterio dirimente. Con le sentenze 4.7.2012 n.11154, 9.5.2013 n.11024, 8.8.2013 n.18966 e 20.5.2015 n.5685, la Suprema Corte ha ripetutamente sottolineato come la modifica della norma non costituisca interpretazione autentica e, dunque, manchi di efficacia retroattiva. Dalla massima dell'ultimo provvedimento citato è possibile rimarcare un già noto principio generale che potrebbe rappresentare il *trait d'union* tra la configurazione *ante* riforma e quella odierna. Le Sezioni Unite hanno difatti ribadito che «La condizione di imprenditore artigiano – rilevante ai fini dell'ammissione del relativo privilegio, nell'ambito di una lite in cui non trova applicazione il testo novellato dell'art. 2751 bis, n.5, c.c. – va apprezzata in relazione al concetto di prevalenza evocato dall'art.2083 c.c., e non alle soglie di fallibilità dell'art. 1 L. fall.»¹⁸. Risulta prioritario, ancora una volta, il doppio profilo di

¹⁶ Bollino, 1984, 404; Di Sabato, 2008, 120 ss.

¹⁷ Cass. 4.2.2009 n.2713, Mancinelli, 2015, 2.

¹⁸ Cass. S.U. 20.3.2015 n.5685, *Giur. it.*, 8/9, 2015, 1910 ss.

prevalenza e preminenza del lavoro professionale¹⁹. È possibile concludere che la questione, lungi dall'essere risolta in modo definitivo, necessiti un auspicabile intervento normativo chiarificatore al fine di cristallizzare quel che giurisprudenza ed autorevole dottrina²⁰ hanno ormai acclarato ma che, nel volontario silenzio del legislatore in merito alla definizione dell'imprenditore artigiano²¹, diviene un concetto evanescente a seguito del proliferare di norme che possono costituire la struttura della "impresa artigiana" solo se analizzate per mezzo di un'interpretazione sistematica.

Riferimenti bibliografici

- Allegri V. (1990), *Impresa artigiana e legislazione speciale*, Milano, Giuffrè.
- Bigiavi W. (1947), *La piccola impresa*, Milano, Giuffrè.
- Bollino G. (1984), *Società artigiana e privilegi legali*, in *Giur. comm.*, II, p. 404 ss.
- Campobasso G. F. (2013), *Diritto Commerciale, vol. I, Diritto dell'impresa*, Torino, Utet.
- Di Sabato D. (2008), *I privilegi*, in *Trattato di Diritto Civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, ESI.
- Garilli A., Garofalo D., Ghera E. (2015), *Diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli.
- Mancinelli S. (2015), *La verifica fallimentare del privilegio artigiano*, in *Il Caso.it*, aprile 2015, p. 1 ss.
- Garofalo D., Miscione M. (2011), *Collegato lavoro 2010, Leggi e lavoro, vol. 18*, Milano, IPSOA.
- Parente F. (2001), *Il sistema dei privilegi del credito*, Milano, Giuffrè.
- Parente F. (2009), *Art. 2751 bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane)*, in *Comm. Cendon (artt. 2740-2906)*, Milano, Giuffrè, p. 218 ss.
- Parente F. (2014), *I privilegi*, in *Trattato di diritto civile*, a cura di P. Cendon, XXII, *Responsabilità patrimoniale. Prescrizione*, Milano, Giuffrè, p. 79 ss.
- Parente F. (2016), *Art. 2751 bis – Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane*, in *Della tutela dei diritti (Artt. 2643-2783 ter)*, in *Commentario del Codice Civile*, diretto da E. Gabrielli, a cura di G. Bonilini e A. Chizzini, vol. 1, Torino, Utet, pp. 1111-1153.
- Patti A. (2003), *I privilegi*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, Giuffrè, p. 133 ss.
- Perlingieri P. (2001), *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, ESI.

¹⁹ Parente, 2016, 1143; Patti, 2003, 204.

²⁰ Parente, 2016, 1142 ss.

²¹ Bigiavi, 1947, 38.